

**OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA  
DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI**

**(A CURA DELL'UFFICIO STUDI DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA)**

**Maggio 2013**

**Farmacia. Sedi farmaceutiche.**

**T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, 15 maggio 2013, n. 275 - Pres. Zuballi, Est. Settesoldi**

*Nel sistema previsto dall'art. 11 del 24 gennaio 2012 n.1 (conv. in l. 24 marzo 2012 n. 27), l'istituzione di una nuova sede farmaceutica sul territorio comunale è da ritenersi di competenza del Consiglio comunale, per effetto della natura programmatica del relativo atto.*

[Link al testo sentenza](#)

In questo senso, si vedano T.A.R. Basilicata, 2 agosto 2012, T.A.R. Piemonte, sez. I, 24 maggio 2007, n. 2244 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 27 marzo 2013, n. 671 e 24 aprile 2013, n. 939, 940 e 941 (già segnalate nella presente rassegna); *contra*, Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2012, n. 5952, sulla base della natura residuale della competenza della Giunta comunale, ma con riferimento alle fonti normative previgenti.

**Autorità Amministrative Indipendenti e Autorità Equiparate. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.**

**Processo amministrativo. Legittimazione attiva.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II, 6 maggio 2013, n. 4451 - Pres. Tosti, Est. Martino**

*La collocazione sistematica del nuovo potere di azione dell'A.G.C.M., con l'inserimento, nel corpo della legge n. 287 del 1990, dell'art. 21-bis, rivela la volontà del legislatore di valorizzare la tradizionale funzione consultiva e di segnalazione ab origine attribuita all'Autorità.*

*La legittimazione ad agire innanzi al giudice amministrativo conferisce infatti a tale funzione veri e propri effetti costitutivi, sia pure conseguibili in via mediata, attraverso lo scrutinio giurisdizionale.*

*In ragione di ciò l'iniziativa dell'Autorità deve essere necessariamente preceduta da un'attività amministrativa procedimentalizzata, mediante la quale contestualizza e concretizza la propria valutazione circa la regola giuridica da applicare al caso concreto, come previsto dall'art. 21-bis, comma 2.*

*La disposizione in questione enuclea un potere di iniziativa finalizzato a contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, e non si traduce in un'ulteriore forma di controllo generalizzato di legittimità.*

*Tale potere si esterna in una prima fase a carattere consultivo (parere motivato nel quale sono indicati gli specifici profili delle violazioni riscontrate) ed in una seconda (eventuale) fase di impugnativa in sede giurisdizionale, qualora l'Amministrazione non si conformi al parere stesso.*

*Né rileva il fatto che la norma non configuri espressamente la fase procedimentale preliminare quale condizione di procedibilità od ammissibilità, atteso che nel codice del processo*

*amministrativo, accanto ad ipotesi di inammissibilità tipizzata (quale quella evincibile dall'art. 40), vi è anche una previsione di carattere generale, l'art. 35, comma 2, secondo cui il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando è carente l'interesse o sussistano altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.*

[Link al testo sentenza](#)

Sulla portata dell'art. 21-bis della legge n. 287 del 1990, nel testo integrato dall'art. 35 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, cfr. Corte cost., 14 febbraio 2013, n. 20.
---

**Elezioni. Elezioni politiche.  
Contenzioso elettorale. Giurisdizione.**

**T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 22 maggio 2013, n. 5163 - Pres. Pugliese, Est. Cogliani**

*Il contenzioso che trae origine dalle elezioni politiche spetta alla Giunta per le elezioni, per la Camera dei Deputati, ed alla Giunta per le elezioni e le immunità parlamentari per il Senato della Repubblica, e forma oggetto di uno speciale procedimento che assume la denominazione di “verifica delle elezioni” o di “verifica dei poteri”, in cui ciascun organo preposto alla verifica dichiara la validità di un'elezione, con esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo anche con riguardo alle determinazioni assunte dall'Ufficio elettorale centrale nazionale aventi per effetto l'arresto della procedura per la definitiva esclusione del candidato o della lista dal procedimento elettorale.*

[Link al testo sentenza](#)

Su tale complesso tema, evidenziante un possibile vuoto di tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel procedimento elettorale preparatorio delle elezioni politiche, è intervenuta la sentenza della Corte cost. 19 ottobre 2009, n. 259.
--

**Leggi, decreti e regolamenti. Decreti legge.  
Processo amministrativo. Questione di legittimità costituzionale.**

**T.A.R. Lazio, Sez. I, 24 maggio 2013, n. 5269 - Pres. Piscitello, Est. Gabricci**

*E' rilevante e non manifestamente infondata, alla stregua dei criteri posti dalla giurisprudenza costituzionale (ed in particolare dalla sentenza 16 febbraio 2012, n. 22) , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, recante delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa ed incremento di efficienza, per contrasto con gli artt. 72, comma 2, e 77, comma 2, della Costituzione.*

*Ed invero la norma in questione è eterogenea rispetto al contenuto del d.l. n. 138 del 2011, sia nel testo originario, sia in quello modificato dalla legge di conversione; appare inoltre evidente come una delega legislativa difetti intrinsecamente dei presupposti di cui all'art. 77, comma 2, della Costituzione, ragione per cui la legge di delega costituisce fonte normativa inconciliabile con la decretazione d'urgenza e la relativa disciplina di conversione.*

[Link al testo sentenza](#)

## Università. Lingua di insegnamento.

**Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 23 maggio 2013, n. 1348 - Pres. Leo, Est. Fornataro**

*E' pacifico che le norme della Costituzione non contengono una diretta affermazione dell'ufficialità della lingua italiana, tuttavia tale carattere è chiaramente percepibile in via indiretta dall'art. 6 Cost. che prevede la tutela delle minoranze linguistiche rimettendone l'attuazione ad apposite norme. E infatti, l'esigenza costituzionale di tutelare minoranze linguistiche, non predeterminate dalla carta costituzionale, sorge proprio in dipendenza del carattere ufficiale della lingua italiana, come lingua che caratterizza lo Stato italiano. Non è dubitabile che la tutela delle minoranze linguistiche sia correlata alle specificità storiche e culturali di determinate parti del territorio della Repubblica, ma ciò non toglie che l'esigenza di tutelare talune minoranze, riconoscendone l'identità linguistica, sorga in dipendenza della dichiarata ufficialità della lingua italiana. Ufficialità che non può tradursi in una vuota formula o in una mera dichiarazione di intenti, ma che assume valenza di principio cogente, immediatamente operativo, tanto che per la valorizzazione di determinate minoranze linguistiche si è resa necessaria l'adozione di una specifica disciplina correlata ad un precetto costituzionale.*

*Ne deriva, in primo luogo, che il carattere ufficiale della lingua italiana ne determina il primato in ogni settore della vita dello Stato, anche al di là di specifiche disposizioni che di volta in volta la tutelano; inoltre, il primato della lingua italiana comporta che ad essa non possa essere attribuito all'interno dello Stato un ruolo subordinato rispetto ad altre lingue e ciò, se non è possibile, in base al quadro normativo richiamato, nel rapporto con le lingue minoritarie espressamente tutelate dall'ordinamento, a maggiore ragione non può verificarsi rispetto a lingue straniere che difettino di specifiche disposizioni di salvaguardia. Una volta chiarito che il principio del primato della lingua italiana ha portata generale, sussiste la necessità di garantire che la lingua italiana non subisca trattamenti deteriori anche quando il rapporto non sia con lingue minoritarie tutelate, ma con lingue straniere rispetto alle quali non sussistano specifiche norme di tutela.*

*L'internazionalizzazione delle Università deve essere compiuta rispettando il primato della lingua italiana, da intendere secondo le precisazioni sviluppate dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. 20 gennaio 1982, n. 28; Corte Cost. 22 maggio 2009, n. 159). Proprio applicando i già richiamati criteri elaborati dalla Corte, si deve ritenere che il processo di internazionalizzazione sia compatibile con l'ordinamento nella misura in cui non collochi la lingua italiana in posizione marginale rispetto ad altre lingue, facendole assumere un ruolo subordinato nel contesto dell'insegnamento universitario.*

*L'imposizione della lingua inglese quale strumento di insegnamento e di apprendimento, contrasta sia con la libertà di insegnamento, garantita dall'art. 33 Cost., sia con il correlato diritto allo studio. (1)*

[Link al testo sentenza](#)

<p>1. In applicazione di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che la delibera adottata dal Senato accademico del Politecnico di Milano, nella parte in cui aveva approvato la mozione sull'adozione della lingua inglese per i corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, contrastasse con il principio del primato della lingua italiana sia per l'ampiezza riconosciuta all'impiego della lingua inglese, sia per la diversa incidenza riconosciuta all'italiano e all'inglese rispetto alla formazione specialistica.</p>
--

**Contratti pubblici nei settori ordinari. Project financing.**

**Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 29 maggio 2013, n. 2768 - Pres. Mariuzzo, Est. Gisondi**

*La revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto presentato dal soggetto prescelto quale promotore dà luogo ad un pregiudizio indennizzabile ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 21 quinquies della L. 241/90. L'affermazione secondo cui l'indennizzo non sarebbe dovuto nel caso di revoca di atti ad efficacia istantanea, come quello di approvazione di un progetto preliminare, non appare né perspicua né ragionevole. Infatti, l'impossibilità di privare di effetti i cd. atti ad efficacia istantanea non costituisce un limite alla previsione dell'indennizzo, ma allo stesso esercizio del potere di revoca, sicché aderire a tale indirizzo significherebbe negare in radice la possibilità di revocare la approvazione di progetti d'opera pubblica o la dichiarazione di pubblico interesse di progetti presentati da privati nell'ambito di procedure di project financing. Conclusione che pare palesemente errata in quanto, fino alla stipulazione del contratto, gli atti della procedura ad evidenza pubblica non generano effetti irreversibili e definitivi (e, quindi, non più suscettibili di revoca), ma effetti parziali e podromici rispetto alla aggiudicazione i quali, secondo una giurisprudenza pacifica, rimangono nella disponibilità dell'amministrazione che conserva la possibilità di non dar corso alla procedimento qualora ritenga che l'esito a cui mira non risponda più al pubblico interesse. Vero è che, fino a quando non intervenga l'aggiudicazione definitiva, gli atti intermedi della procedura di scelta del contraente non danno normalmente luogo ad affidamenti meritevoli di tutela, essendo connotati da effetti instabili e meramente interinali; tant'è che la loro rimozione viene inquadrata dalla dottrina e dalla giurisprudenza nella categoria del "mero ritiro", che si assume essere statuizione strutturalmente diversa dalla revoca anche in relazione alla applicabilità dell'istituto dell'indennizzo previsto dall'art. 21 quinquies della L. 241/90. Tuttavia, l'individuazione del promotore, nell'ambito della procedura di project financing, non dà luogo ad un effetto meramente interinale, ma costituisce una fase autonoma della procedura dalla quale scaturiscono in capo al soggetto prescelto posizioni di vantaggio distinte rispetto all'aggiudicazione della concessione. Vale sul punto richiamare quanto affermato dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1 del 2012 secondo la quale il promotore diviene titolare di una posizione di vantaggio certa e non meramente eventuale, atteso che il suo progetto è posto a base della successiva gara e che, ove anche nella gara vengano selezionati progetti migliori di quello del promotore, quest'ultimo ha un diritto potestativo di rendersi aggiudicatario, adeguando la propria proposta a quella migliore; se poi non esercita tale diritto di prelazione, il promotore vanta l'alternativo diritto al rimborso forfetario delle spese sostenute per la presentazione della proposta, nella considerevole misura del 2,5% del valore dell'investimento. Privo di pregio appare, altresì, l'argomento che, per negare l'indennizzabilità della revoca della scelta del progetto presentato dal promotore, fa leva sulla presunta specialità della procedura di project financing la quale, secondo questa prospettazione, avrebbe previsto una forma di ristoro delle spese progettuali sostenute solo nel caso in cui egli non fosse risultato il soggetto prescelto all'esito della procedura negoziata che, nella disciplina vigente all'epoca dei fatti di causa, costituiva l'ultima fase del complesso iter di affidamento della concessione. Invero, l'affidamento della concessione ad un soggetto diverso dal promotore e la revoca della procedura costituiscono vicende completamente diverse che, in alcun modo possono essere poste sullo stesso piano: nel primo caso il pagamento delle spese di progettazione è a carico dell'aggiudicatario e trova la sua giustificazione nel fatto che questi, nel formulare la sua proposta, si è comunque avvalso del progetto preliminare presentato dal promotore (progetto che ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art. 155 del D.lgs. 163/2006 nel testo all'epoca vigente era posto alla base della gara intermedia con la quale venivano selezionati i contendenti da opporre al promotore); nel secondo caso, invece, il pagamento dell'indennizzo dipende dalla (legittima) lesione della posizione giuridicamente qualificata che il promotore assumeva a seguito della dichiarazione di pubblico interesse del suo progetto, posizione che, appunto, lo poneva nella posizione privilegiata di poter competere sulla base di uno schema progettuale da egli stesso ideato, di poter esercitare il diritto di prelazione e,*

*comunque, di poter conseguire il rimborso delle spese documentate e sostenute nel limite del 2,5% dell'importo dell'opera. Per cui, a ben vedere, il fatto di poter percepire questo rimborso, nel caso di aggiudicazione a terzi della concessione avvalora, e non esclude l'indennizzabilità del pregiudizio subito dal promotore dalla interruzione dell'iter procedurale conseguente alla revoca della dichiarazione di pubblico interesse. (1)*

[Link al testo sentenza](#)

1. Il Tribunale ricorda come, in proposito, la giurisprudenza amministrativa si sia espressa i termini non univoci. Il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore della sussistenza del diritto all'indennizzo da parte del promotore il cui affidamento sia stato sacrificato dal provvedimento di revoca con la sentenza della V Sezione n. 7334 del 6 ottobre 2010. A diversa conclusione sono, invece, giunte alcune pronunce del giudice amministrativo di primo grado. Per giustificare l'orientamento negativo si è affermato: a) che la revoca è comunque atto che incide sugli effetti di un "provvedimento amministrativo ad efficacia durevole", connotazione questa che non può di certo riferirsi agli atti di approvazione del progetto preliminare (T.A.R. Latina Lazio sez. I 24 marzo 2011, n. 286; T.A.R. Lazio - Roma sez. III, 2 luglio 2012, n. 6024; b) che in materia di project financing la disciplina dell'indennizzo contenuta nell'art. 21 quinquies della L. 241/90 sarebbe derogata da quella speciale dettata dagli artt. 153 e ss. del D.lgs. 163/2006, che regola l'interesse contrattuale negativo o indennizzo in termini specifici, riconoscendo tale diritto solo in caso di gara nella quale il promotore non risulti aggiudicatario (TAR Lazio - Latina, 28 febbraio 2013, n. 207); c) che il diritto all'indennizzo sussisterebbe solo in caso di revoca di provvedimenti definitivi e non anche nelle ipotesi di "mero ritiro" di atti ad effetti instabili ed interinali come sarebbe anche quello di individuazione del soggetto promotore. Il Collegio ha condiviso il primo orientamento fatto proprio dal giudice d'Appello.

**Giurisdizione. Istruzione.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 maggio 2013, n. 672 - Pres. Allegretta, Est. Petrucciani**

*La cognizione delle controversie relative alla risoluzione del contratto annuale di formazione specialistica previsto dall'art. 37 del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368 (attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE) rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. e non del Giudice amministrativo.*

[Link al testo sentenza](#)

Nello stesso senso, si vedano T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 18 gennaio 2002, n. 82; Cass. civ., sez. lav., 18 giugno 1998, n. 6089; 12 giugno 1997, n. 5300; Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 1997 n. 255.

**Energia elettrica. Fonti rinnovabili.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 maggio 2013, n. 675 - Pres. Allegretta, Est. Savio Picone**

*La scelta del regolamento regionale 30 dicembre 2010 n. 24 (recante l'individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel*

*territorio della Regione Puglia) di considerare inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili tutte le aree caratterizzate da vincoli ambientali e storico-culturali è da ritenersi legittima e non affetta da vizi di legittimità suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale.*

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

#### **Giurisdizione. Concessioni di beni pubblici.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 3 maggio 2013, n. 685 - Pres. Allegretta, Est. Petrucciani**

*Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia riguardante la risoluzione/decadenza del contratto di subconcessione avente ad oggetto il servizio di controllo dei passeggeri e dei bagagli all'interno dell'aeroporto; la prestazione costituisce, infatti, segmento del pubblico servizio, necessario e funzionale rispetto alle esigenze pubblicistiche connesse alla gestione dei voli.*

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti specifici in termini.

#### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Requisiti di partecipazione e di qualificazione. Avvalimento**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 20 maggio 2013 n. 783 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*Nelle gare pubbliche la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell'organizzazione complessiva, è da considerarsi anch'essa requisito di idoneità tecnico-organizzativa dell'impresa, assicurando che l'impresa, cui sarà affidato il servizio o la fornitura, sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto; di conseguenza, afferendo essa alla capacità tecnica dell'imprenditore, può formare oggetto dell'avvalimento quale disciplinato con l'art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163.*

[Link al testo sentenza](#)

Nello stesso senso, Cons. Stato, Sez. V, 6 marzo 2013, n. 1368, citata dalla sentenza massimata.

#### **Processo amministrativo, Competenza.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 23 maggio 2013, nn. 813-816 - Pres. Conti, Est. Palmieri**

*È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 125 Cost., della previsione dell'art. 135, comma 1, lett. quater) del c.p.a. (introdotta dall'art. 10, comma 9-ter del d.l. 2 marzo 2012 n.16, conv. con modificazioni in l. 26 aprile 2012, n. 44), nella parte in cui tale norma devolve alla competenza funzionale e inderogabile*

del TAR Lazio, sede di Roma, <<le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti ... emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro>>.

[Link al testo sentenza](#)

Non risultano precedenti in termini.

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013, n. 859 - Pres. Guadagno, Est. Adamo**

*Anche nell'ipotesi di cd. subappalto necessario (ovvero nel caso in cui il concorrente risulti sfornito in proprio della qualificazione per le lavorazioni e debba necessariamente ricorrere al subappalto), un'interpretazione sistematica della previsione dell'art. 118, 2° comma del codice dei contratti pubblici porta a concludere per l'insussistenza dell'obbligo, per il concorrente, di indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di presentazione dell'offerta, potendo essere soddisfatto l'interesse della stazione appaltante all'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, da un'indicazione successiva del soggetto deputato ad eseguire la prestazione.*

[Link al testo sentenza](#)

Nello stesso senso della sentenza massimata, si vedano Cons. Stato, Sez. V, 19 giugno 2012, n. 3563; 16 gennaio 2012, n. 139; *contra*, Cons. Stato, Sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6708; 21 novembre 2012, n. 5900; sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2508 e T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 16 aprile 2013, n. 565.

### **Contratti pubblici nei settori ordinari. Offerta in generale.**

**T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 29 maggio 2013, n. 868 - Pres. Allegretta, Est. Cocomile**

*Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante abbia predisposto un modulo di presentazione dell'offerta economica non comprensivo degli oneri per la sicurezza, deve ritenersi che il partecipante che non abbia corredato la propria offerta di partecipazione alla gara dei detti oneri abbia maturato un legittimo affidamento in ordine alla legittimità della propria partecipazione alla procedura; legittimo affidamento che ne rende illegittima l'esclusione alla procedura.*

[Link al testo sentenza](#)

Per la natura eterointegratrice della *lex specialis* di gara delle previsioni in materia di oneri per la sicurezza (artt. 86, comma 3-*bis*, e 87, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, nonché art. 26, comma 6, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), si vedano, da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 28 agosto 2012, n. 4622 (citata dalla sentenza massimata), T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 7 gennaio 2013 n. 66, T.A.R. Veneto, sez. I, 22 novembre 2011, n. 1720 e T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 20 aprile 2011, n. 583.

Per quello che riguarda il valore dei moduli non comprensiva degli oneri per la sicurezza predisposti dalla stazione appaltante, si vedano, nello stesso senso della sentenza massimata, Cons. Stato, Sez. VI, 20 settembre 2012, n. 4999 e T.R.G.A. Trento, 7 marzo 2013 n. 71, in questa rassegna.

## **Contratti pubblici nei settori ordinari.**

**T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 16 maggio 2013 n. 1124 - Pres. Trizzino, Est. De Mattia**

*La convezione-quadro stipulata tra la Consip s.p.a. e il fornitore si qualifica giuridicamente come contratto normativo, alle cui clausole debbono conformarsi gli accordi stipulati tra la singola amministrazione e il fornitore selezionato dalla Consip.*

*L'adesione delle amministrazioni pubbliche alle convenzioni-quadro Consip non integra un'elusione dell'obbligo di individuare il miglior offerente mediante procedure ad evidenza pubblica, in quanto nel sistema centralizzato degli acquisti il confronto comparativo tra i diversi operatori economici del settore è assicurato a monte dalla Consip s.p.a., attraverso la procedura di gara che individua il soggetto affidatario, cui poi le singole pubbliche amministrazioni potranno rivolgersi per ottenere, alle condizioni pattuite nella convezione-quadro, la fornitura di beni o di servizi di cui hanno bisogno.*

[Link al testo sentenza](#)

Sulla prima massima, si vedano T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 13 luglio 2012 n. 6393; Cons. Stato, Sez. II, 26 luglio 1995 n. 1964 citate dalla sentenza massimata; sulla seconda, T.A.R. Lazio, Roma Sez. III, 13 luglio 2012 n. 6393; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5 novembre 2009 n. 1920.
---

## **Elezioni. Giurisdizione.**

**T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 22 maggio 2013 n. 1124 - Pres. D'Agostino, Est. Cappellano**

*È censurabile innanzi al giudice amministrativo la scelta della Commissione di Verifica di non inviare la propria relazione in Assemblea su una situazione di incompatibilità di un deputato regionale, determinando così la mancata definizione dell'iter di verifica dei poteri entro il termine annuale previsto dal Regolamento.*

[Link al testo sentenza](#)